CONVENZIONE QUADRO

TRA

L' Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, con sede e domicilio fiscale in Viterbo, Via Santa Maria in Gradi, n. 4, C.F. 80029030568, rappresentata dal Rettore Prof. Marco Mancini, nato a Roma il 25.11.1957, domiciliato per la carica presso la sede della sopracitata Università autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29.11.2005

E

L'Università di Roma "La Sapienza", con sede e domicilio fiscale in Roma, Piazzale Aldo Moro, n.5, C.F. 80209930587, rappresentata dal Rettore Prof. Renato Guarini, nato a Napoli il 16.03.1932, domiciliato per la carica presso la sede della succitata Università – autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del denominando le citate Università con "le due Università" laddove in quanto segue si fa riferimento ad esse in modo congiunto ed equivalente

PREMESSO

- che è interesse comune delle due Università e della collettività concertare forme integrate di collaborazione sul piano scientifico e didattico, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, di gestione e didattica si conviene quanto segue:

ART.1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

ART. 2

L'articolazione della presente convenzione riflette, ai fini operativi, le disposizioni, i regolamenti, e le norme alla cui osservanza sono tenuti gli enti convenzionati.

Le due Università concorderanno i necessari adeguamenti del presente accordo alle disposizioni legislative e/o regolamentari di carattere innovativo e/o integrativo che nelle specifiche materie potranno sopravvenire.

ART. 3

Scopo del presente atto è quello di facilitare per tutta la durata dell'accordo, il mantenimento e lo sviluppo di forme e di intesa e di cooperazione sul piano scientifico e didattico tra le due Università.

ART, 4

Le due diverse Università si impegnano a favorire forme di integrazione e cooperazione scientifiche anche mediante la costituzione di centri interuniversitari di ricerca.

Allo scopo di poter cogliere eventuali opportunità offerte da progetti finanziati dall'estero o da enti ed istituti nazionali, le due Università concordano, inoltre, di individuare e realizzare particolari forme di collaborazione, nei termini che saranno ritenuti più idonei, procedendo con appositi atti specifici.

ART. 5

Le due Università si impegnano a promuovere un'ampia cooperazione sul piano delle attività didattiche. Potranno essere attivati su basi consortili Corsi di Laurea, Master, Corsi di Perfezionamento, Corsi di Diploma, Scuole di Specializzazione, Dottorati di Ricerca. Docenti e Ricercatori delle due Università potranno comunque partecipare a titolo individuale ad iniziative

istituzionali in campo didattico. Le modalità di attuazione del presente accordo saranno definite, nel rispetto della normativa vigente, dalla Commissione di cui al successivo art. 7, previa approvazione degli Organi Accademici istituzionali.

ART. 6

Le due Università si impegnano ad assicurare uno scambio costante di informazioni e a favorire iniziative comuni e forme di integrazione nella cooperazione internazionale sul piano didattico e scientifico.

ART. 7

Le due Università si impegnano a costituire entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione una Commissione con il compito di esaminare e valutare tutte le attività culturali scientifiche e didattiche comuni o coordinate tra le due Università.

La Commissione è formata da 4 membri, 2 per ogni Università, nominati dal Rettore di ciascuna Università. Per gli argomenti relativi alla didattica, la Commissione è integrata dai rappresentanti dei Corsi di Studio attivati in comune (1 per ogni Università). La Commissione riferisce direttamente ai due Rettori o, per problemi di rilevanza amministrativa limitata, ai due Direttori Amministrativi.

ART. 8

La presente convenzione avrà durata di 4 anni accademici dalla data della sua sottoscrizione e potrà espressamente rinnovata di anno accademico in anno accademico previa esplicita richiesta da inviarsi entro il 30 giugno precedente alla scadenza con lettera raccomandata A.R.

ART.9

Qualsiasi modifica e integrazione della presente convenzione o aggiunta di protocollo esecutivi dovrà essere concordata tra le due Università, resa operativa mediante stipula di un atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambi.

ART. 10

Le due Università concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile in questo modo un accordo, il Foro competente è quello di Roma.

ART. 11

La presente convenzione, redatta in triplice copia, è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 tariffa parte seconda del D.P.R. n. 131/86. Essa è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 – tabella D.P.R. n. 642/72.

Viterbo,

H-RETTORE
(Proft Marco Mancini)

(Proft Marco Mancini)

Roma, 20 FEB. 2006

IL RETTORE
(Prof. Renato Guarini)